

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE**

in persona del Giudice designato, Lorena Casiraghi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. OMISSIS del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, trattenuta in decisione all'udienza del 12.07.2016 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche

tra

FIDEIUSSORE DEBITRICE

- attore opponente -

E

BANCA

- convenuta opposta -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, FIDEIUSSORE DEBITRICE conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Novara, la BANCA, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. OMISSIS/2013 con il quale l'intestato Tribunale aveva ingiunto il pagamento in favore della banca della somma di euro 69.376,35 oltre interessi convenzionali e spese della procedura, in relazione alla fideiussione dal medesimo prestata il 03.07.2008 in favore della OMISSIS.

A fondamento dell'opposizione, FIDEIUSSORE DEBITRICE allegava l'applicazione da parte della BANCA di interessi superiori al tasso soglia, di commissioni e spese collegate al credito non dovute.

Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della BANCA per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

Si costituiva in giudizio la BANCA la quale concludeva nel merito per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.

La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento della CTU contabile.

All'udienza del 12.07.2016, in cui la causa perveniva innanzi a questo Giudice, le parti precisavano le proprie conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in

Sentenza, Tribunale di Novara, Dott.ssa Lorena Casiraghi, n. 164 del 7 marzo 2017

decisione, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

L'opposizione è infondata e deve essere respinta.

L'odierno opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. OMISSIS/2013 emesso dall'intestato Tribunale su ricorso di BANCA nei suoi confronti in qualità di fideiussore della società debitrice principale OMISSIS lamentando l'usurarietà pattizia, originaria e sopravvenuta, dei tassi debitori applicati dalla Banca al rapporto di conto corrente dalla medesima intrattenuto con la debitrice principale e l'applicazione di CMS e altre spese non specificatamente previste in contratto.

Le doglianze di parte opponente, alla luce della consulenza tecnica d'ufficio, sono infondate dal momento che la perizia contabile, le cui risultanze vengono fatte proprie dal Giudice, ha confermato la correttezza delle voci applicate dalla BANCA.

Dall'esame della documentazione contrattuale risulta la specifica approvazione per iscritto di commissioni di massimo scoperto e spese di tenuta conto ragione per la quale la CTU ha correttamente escluso l'esistenza di periodi nel corso dei quali la BANCA avrebbe addebitato commissioni di massimo scoperto e altre spese di tenuta conto in assenza di espressa previsione contrattuale.

Quanto alla lamentata usurarietà dei tassi debitori applicati dalla BANCA, la CTU ha escluso che al momento della stipulazione del contratto il tasso di interesse debitore contrattualmente previsto fosse superiore al tasso-soglia previsto dalla L. 108/1996.

Deve escludersi dunque la cd. usura originaria.

Parimenti deve escludersi, alla luce delle risultanze della CTU contabile, redatta in modo chiaro e corretto, il superamento del tasso soglia in corso di rapporto.

In applicazione dei principi giurisprudenziali elaborati in materia, si ritiene infatti di aderire alla ricostruzione di calcolo operata seguendo le Istruzioni della Banca d'Italia non includendo la c.m.s. e/o gli oneri sostitutivi della stessa nel calcolo del T.E.G. trattandosi di rapporto sorto nel 2004.

Da ultimo, infatti, la Suprema Corte, con la pronuncia del 22 giugno 2016, n. 12965, nel ripercorrere le vicende giuridiche inerenti le commissioni di massimo scoperto, ha confermato l'inclusione delle c.m.s. e/o degli oneri sostitutivi delle stesse nel calcolo del T.E.G. precisando tuttavia che "l'art. 2-bis del d.l. a 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, co. 3, c.p., bensì disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, co.4, c.p.) tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, derivandone - ai fini qui di interesse - che per i rapporti bancari esauritisi prima del 1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non debba tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ed invece essendo tenuto il giudice a procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato".

Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto nella sua integralità.

Sentenza, Tribunale di Novara, Dott.ssa Lorena Casiraghi, n. 164 del 7 marzo 2017

Le spese di lite seguono come di norma la soccombenza e, liquidate come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 (avuto riguardo alla natura, al valore della controversia e alla sua complessità), sono poste a carico della parte attrice opponente.

Parimenti sono definitivamente poste a carico della parte attrice opponente le spese di CTU contabile.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione e conferma nella sua integralità il decreto ingiuntivo n. 1264/2013 emesso dal Tribunale di Novara;
 - 2) Condanna FIDEIUSSORE DEBITRICE al pagamento, in favore di BANCA, delle spese della presente procedura che liquida in complessivi € 6.500,00, oltre IVA e CPA, oltre il 15% del compenso a titolo di spese forfetarie;
 - 3) Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di FIDEIUSSORE DEBITRICE.
- Novara, 02.03.2017

Giudice
Dott.ssa Lorena Casiraghi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*